

**PARAMETRI ATTI A DEFINIRE LO STATO DI INDIGENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE
DELL'UFFICIO CONSOLARE DELL'AMBASCIATA D'ITALIA A TBILISI**

(Circolare DGIT n. 2 del 31 luglio 2018)

La circolare DGIT 2/2018 avente ad oggetto “Interventi di assistenza in favore dei connazionali all'estero” prescrive che l'erogazione di sussidi economici sia riservata ai cittadini italiani che versino in condizioni di indigenza, lasciando alle singole Sedi il compito di determinare un insieme di parametri atti a identificarne il concetto in rapporto alle diverse realtà locali.

Equivalenza ai nostri fini del concetto di indigenza con quello di povertà relativa – La soglia di povertà nella realtà locale

In una realtà quale quella della Georgia, il concetto di indigenza può essere assimilato a quello di povertà relativa del connazionale, residente nella circoscrizione, che chiede il sostegno economico. Per appurare che il richiedente si trovi in tale condizione si potrà fare utile e oggettivo riferimento al dato della soglia di povertà fissato dalle autorità locali. Il Servizio Nazionale delle Statistiche della Georgia ha fissato le seguenti soglie di povertà per il 2025:

Anno 2025	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Minimo di sussistenza per uomini in età lavorativa, Gel	261.8	263.5	271.3	268.3	279.7	291.5	293.1	283.0	282.8	282.5	288.4	283.

Indicatori che concorrono a definire il concetto di indigenza nella realtà locale

Per la ricostruzione del concetto di indigenza/povertà relativa alla luce della particolare situazione socioeconomica, in aggiunta al summenzionato parametro relativo alla soglia di povertà fissato a livello statale, i parametri cui fare riferimento sono i seguenti:

Informazioni personali sul richiedente il sussidio: generalità, cittadinanza/e, stato civile, status legale nel paese, titolo di studio, professione/lavoro/stato di disoccupazione, iscrizione ai servizi di sicurezza sociale locali, assicurazione sanitaria, componenti nucleo familiare.

Sua situazione patrimoniale/finanziaria: disponibilità di un alloggio e titolo giuridico del suo eventuale possesso; mancanza di stabile dimora; disponibilità di un conto corrente o di risparmio bancario (acquisire estratti) / indisponibilità di conto corrente e/o di risparmio bancari; reddito eventualmente prodotto nell'anno fiscale precedente a quello nel quale viene formulata la domanda (acquisire dichiarazione, se possibile); informazioni sul reddito del nucleo familiare, ove l'interessato vi sia anagraficamente inserito o dimori di fatto.

Informazioni di contesto sul Paese: costo della vita nello Stato di residenza, costo degli alloggi, salario minimo orario, esistenza di ammortizzatori sociali.

Inserimento del fattore "t" (tempo) – Persistenza nello stato di indigenza.

È importante valutare il protrarsi dello stato di indigenza a partire dal momento in cui se ne sono determinati i presupposti. Tramite tale operazione si potrà verificare quanto il fattore tempo (inteso come durata dello stato di deprivazione) incida anch'esso sull'abbattimento della capacità dell'interessato di fare fronte alla situazione di emergenza che lo ha colpito, impedendogli di procurarsi dei mezzi di sostentamento autonomi mentre consuma nel frattempo le risorse eventualmente a sua disposizione, qualora esistenti.

In determinati contesti socioeconomici, l'indigenza può senz'altro assumere carattere di condizione transitoria nondimeno fortemente penalizzante per il connazionale che la sperimenta sia pure per un limitato periodo di tempo e, come tale, non ostativa al rilascio in suo favore di un sostegno economico.

Criterio di accertamento dello stato di indigenza del richiedente

Tenendo conto del fatto che il concetto di indigenza preso in considerazione si basa sull'analogo concetto di povertà relativa, anche temporanea, l'eleggibilità del richiedente all'ottenimento di un sussidio risulterà soddisfatta nella misura in cui si abbia prova che la sua attuale capacità di generare

reddito equivalga o si situi al di sotto della soglia di povertà vigente nella circoscrizione consolare di riferimento, in funzione della variabile “t” (tempo) ed in rapporto con l’esistenza di eventuali risorse precedentemente accumulate.

Determinazione del “quantum” del sussidio

Assodata l’eleggibilità, l’Ufficio Consolare procederà ad una valutazione complessiva della situazione, in funzione anche delle risorse disponibili a bilancio, e deciderà, se del caso, la corresponsione del sussidio o meno. Per la sua determinazione si potrà utilmente prendere a base il livello del salario minimo applicato in Georgia, arrotondato per difetto e rapportato al periodo temporale di riferimento.